



7407-19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

V SEZIONE CIVILE - TRIBUTARIA

Composta da

Oggetto: acc.mo  
induttivo - rifiuto  
esibizione docum.

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| GIUSEPPE LOCATELLI      | · Presidente -     | Oggetto           |
| PASQUALINA A.P CONDELLO | · Consigliere -    | R.G.N. 15200/2012 |
| RICCARDO GUIDA          | · Consigliere -    | Cron. 7607        |
| MARCELLO M. FRACANZANI  | · Consigliere Rel- | CC - 30/01/2019   |
| GIULIO MAISANO          | · Consigliere -    |                   |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

607  
rel

sul ricorso iscritto al n. 15200/2012 R.G. proposto da  
Igor s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con  
gli avv.ti Salvatore Catania e Francesco Cucinotta, nel loro studio  
digitalmente domiciliati ex art. 366, comma quarto, cod. proc. civ.;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la  
Sicilia - Sezione staccata di Messina - Sez. 27 n. 257/27/11  
depositata in data 13/12/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio  
2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani;

**RILEVATO**

rel

1. Per l'anno d'imposta 2004 l'Amministrazione finanziaria rideterminava il reddito della ricorrente nella somma di €.1.808.399,00 in luogo del dichiarato €.7.892,00, con conseguenti riflessi a fini IRES, IRAP ed IVA recuperando a tassazione quanto non corrisposto ed irrogando le relative sanzioni.

Insorgeva la società contribuente sollevando plurimi vizi nel rito con ricorso che non trovava accoglimento dal giudice di prossimità; donde interponeva appello, segnatamente contestando non esser stata valorizzata la documentazione prodotta in giudizio, perché non esibita al momento dell'ispezione della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Messina.

Anche il giudice del gravame si pronunciava per la legittimità dell'operato degli Uffici, non apprezzando le doglianze della contribuente.

Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione la contribuente soc. IGOR s.r.l., affidandosi a tre motivi di gravame, cui ha replicato l'Avvocatura dello Stato con puntuale controricorso.

#### **CONSIDERATO**

1. Con il primo motivo di gravame si lamenta nullità assoluta della sentenza e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in parametro all'art. 360, comma primo, n. 4 stesso codice di rito.

In buona sostanza, si contesta un'omissione di pronuncia, laddove la CTR non ha preso posizione sulle censure espressamente formulate (e riprodotte nel corpo dell'atto introduttivo, ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione) in ordine ai rilievi analitici sulle singole voci in contestazione.

Per contro, dalla lettura della sentenza, emerge che il caso concreto sia stato sussunto nella fattispecie dell'accertamento induttivo, per cui il giudice non era più tenuto ad esaminare le ulteriori censure che riguardano la diversa ipotesi dell'accertamento analitico. Detta in altri termini, la preliminare qualificazione in una fattispecie esime dal prendere in esame i motivi attinenti (e conseguenti) ad una fattispecie diversa, che vengono quindi

assorbiti dalla scelta del giudice di orientarsi "a monte" in un senso, piuttosto che in un altro.

In estrema sintesi, il giudice di appello ha esplicitamente ritenuto l'accertamento di tipo analitico induttivo ex art. 39, comma primo, lett.d) d.P.R. n. 600/1973 e di tipo induttivo-extracontabile ex art. 39, comma secondo stesso testo, pertanto non ha preso in considerazione controdeduzioni che muovono da una diversa qualificazione dell'accertamento: non si tratta di omissione di pronuncia, ma di motivazione che esclude in radice la rilevanza di determinati argomenti. Il motivo, così come proposto, è infondato.

2. Con il secondo motivo si lamenta erroneità della motivazione in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nella sostanza eccependo che non sia stata argomentata la sussistenza dei presupposti per l'accertamento analitico induttivo ed induttivo extracontabile, che avrebbe dovuto essere considerato accertamento analitico. La CTR avrebbe errato nel non considerare la documentazione -non esibita al momento dell'accertamento, ma offerta in giudizio- atta a dimostrare l'esistenza delle operazioni ritenute inesistenti e la regolarità delle scritture contabili ritenute inattendibili.

Dall'esame della gravata sentenza, per contro, emerge come il giudice dell'appello abbia indicato le ragioni per cui l'Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo, evidenziando che il contribuente non ha fornito la documentazione richiesta, allegando che essa era andata perduta in un incendio, seppure poi asserendo di averla recuperata in parte. Peraltro, il motivo è inammissibile nella parte in cui non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza, in quanto la C.T.R. non ha ommesso l'esame della documentazione prodotta solo in giudizio, ma ha ritenuto che essa documentazione fosse inutilizzabile sussistendo la preclusione di cui agli artt.32 TUIR e 52 d.P.R. n. 633/1972.

Il motivo, così come proposto è, pertanto, inammissibile.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 52, comma quinto, d.P.R. n. 633/1972 e 33, comma terzo, d.P.R. n. 600/1973 in parametro all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ..

Il motivo che precede viene qui sostanzialmente riproposto come violazione delle norme che inibiscono la produzione nel processo tributario delle scritture non esibite in sede di verifica.

Parte contribuente si duole che non sia stata ammessa la documentazione amministrativa, non mere scritture contabili, che avrebbe potuto dimostrare l'effettiva sussistenza delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e, quindi, ridimensionare l'accertamento tributario.

3.1 Sul punto la sentenza gravata prende atto della dichiarata impossibilità della contribuente a produrre la documentazione richiesta in sede di ispezione, perché distrutta in occasione di un incendio. Rileva però che la denuncia di incendio -generica e non indicante i documenti distrutti- sia stata presentata da un dipendente della società contribuente in data 21 febbraio 2006, mentre per tutto il periodo della verifica (29 settembre 2006 – 26 giugno 2008) la contribuente è rimasta inattiva, producendo documentazione solo il 14 gennaio 2010, in sede di giudizio avanti alla CTP, documentazione che la CTR dichiara inutilizzabile per contrastare le risultanze degli Uffici, richiamando i precedenti di questa Corte in tema di mancata esibizione per errore inescusabile che si affianca ed integra l'ipotesi del rifiuto di esibizione.

3.2 Ed infatti, anche di recente (Cass. n. 9489/2017; n.15021/2017), questa Corte ha dato continuità all'indirizzo richiamato dalla CTR (Cass. n. 7269/2009) per cui anche comportamenti colposi, negligenti o dovuti ad errore inescusabile rientrano nella previsione normativa che nega rilevanza processuale ai documenti non esibiti in sede di verifica. Detto in altri termini, dalle scansioni temporali la CTR ha argomentato equiparando ad un rifiuto la mancata produzione colposa della

richiesta documentazione che, pertanto, non poteva più trovare cittadinanza nel giudizio.

Tali principi ha ben governato la sentenza qui impugnata, ricostruendo la scansione degli eventi e valutando il comportamento processuale della contribuente, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, sicché il motivo è quindi infondato e dev'essere disatteso.

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio che liquida in €.undicimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso il 30/01/2019

Il Presidente

Giuseppe LOCATELLI

*Locatelli G.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
L. 15 MAR 2019



Il Presidente Giudiziale  
Marcello RACONA

# FINE  
Alcova



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 15 marzo 2019

La presente copia si compone di 5 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.94